



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 8/2025
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

OGGETTO: modalità di soddisfacimento del diritto di legnatico o di energie alternative ad uso domestico, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Comunità delle Regole.

Il giorno **24.04.2025** alle ore **20.35**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunita l'Assemblea Generale, in seduta aperta al pubblico.

Sono **presenti** i signori:

- *Cerana Luca* Presidente
- *Fedrizzi Marco*
- *Pretti Daniela*
- *Fedrizzi Alessandro*
- *Bolza Daniele*
- *Cerana Fortunato*
- *Castellani Gioachino*
- *Aldrighetti Marcello*
- *Cimarolli Paolo*
- *Troggio Marco*
- *Floriani Edoardo*
- *Ballardini Stefano*
- *Simoni Cristian* Vicepresidente
- *Gatti Franco*
- *Leonardi Emanuela*
- *Giovanella Alberto*
- *Maier Mirko*
- *Bertolini Onorio*
- *Simoni Ivan*
- *Simoni Fabrizio*

Risultano **assenti** i signori: Bertolini Piero, Paoli Franco, Castellani Renzo, Cazzolli Adriano e Scalfi Dario (giustificati).

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l'Assemblea Generale a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: modalità di soddisfacimento del diritto di legnatico o di energie alternative ad uso domestico, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Comunità delle Regole.

All'art. 2 dello Statuto della Comunità delle Regole è stabilito che i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'ente debbano essere utilizzati, tra l'altro, per il soddisfacimento del diritto di legnatico o di energie alternative ad uso domestico dei regolieri iscritti nell'Anagrafe di Regola. La medesima norma statutaria prevede che l'esercizio di tale diritto debba essere disciplinato dall'Assemblea Generale.

Conseguentemente, si ritiene opportuno definire come di seguito riportato le modalità di soddisfacimento del diritto di legnatico o di energie alternative ad uso domestico (di seguito indicato solo come "diritto").

Entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun fuoco deve indicare agli uffici della Comunità delle Regole, anche solo telefonicamente, la modalità di soddisfacimento del diritto ritenuta più confacente alle proprie esigenze, scegliendola tra una delle sei di seguito dettagliate. In caso di mancata comunicazione resta valida la modalità utilizzata dal fuoco nell'anno precedente.

A prescindere dalla modalità di soddisfacimento scelta da ciascun fuoco:

- il diritto può essere usufruito esclusivamente dal fuoco iscritto nell'Anagrafe di Regola dell'anno di riferimento, ai sensi dello Statuto;
- il diritto è riferito all'abitazione in cui il fuoco dimora, come indicata nell'Anagrafe di Regola;
- il valore economico del diritto è pari a 500,00 € (i.v.a. inclusa).

A) Consegna di legna da ardere in stanghe

La legna da ardere in stanghe è consegnata direttamente presso l'abitazione del fuoco interessato, indicativamente tra maggio e agosto. Alcuni giorni prima della consegna gli uffici della Comunità delle Regole o un altro soggetto incaricato avvertono direttamente ciascun fuoco interessato.

La massa di legna consegnata a ciascun fuoco dipende dai corrispettivi richiesti dalle imprese specializzate per il taglio, l'esbosco, il trasporto e la consegna, sulla base del valore del diritto sopra indicato.

Qualora tutti i regolieri inclusi nel fuoco siano iscritti nell'Anagrafe di Regola dell'anno di riferimento in via condizionata, il fuoco non può optare per questa modalità di soddisfacimento, in quanto la Comunità delle Regole, al fine dell'affidamento dei relativi incarichi, deve conoscere il numero esatto dei fuochi interessati entro i primi giorni di marzo, ossia prima che la condizione della dimora sul territorio per almeno centoventi giorni continuativi possa verificarsi.

B) Consegna di legna da ardere spaccata

La legna da ardere spaccata è consegnata direttamente presso l'abitazione del fuoco interessato, indicativamente tra maggio e agosto. Alcuni giorni prima della consegna gli uffici della Comunità delle Regole o un altro soggetto incaricato avvertono direttamente ciascun fuoco interessato.

Tale legna è fornita da un'impresa specializzata e consegnata su pallet o in sacconi adatti all'uso. Per almeno il 75% deve essere legna di faggio, per la restante parte carpino e rovere.

La massa di legna consegnata a ciascun fuoco dipende dal corrispettivo richiesto dall'impresa fornitrice, sulla base del valore del diritto sopra indicato.

Qualora tutti i regolieri inclusi nel fuoco siano iscritti nell'Anagrafe di Regola dell'anno di riferimento in via condizionata, il fuoco non può optare per questa modalità di soddisfacimento, in quanto la Comunità delle Regole, al fine dell'affidamento della fornitura, deve conoscere il numero esatto dei fuochi interessati entro i primi giorni di marzo, ossia prima che la condizione della dimora sul territorio per almeno centoventi giorni continuativi possa verificarsi.

C) Buono per l'acquisto di fonti di energia alternative (gasolio, g.p.l., pellet o altro)

A partire dal primo giorno non festivo di maggio ciascun fuoco interessato può ritirare presso gli uffici della Comunità delle Regole un buono per l'acquisto di fonti di energia alternative (gasolio, g.p.l., pellet o altro combustibile) da utilizzare presso qualunque esercizio commerciale o impresa specializzata per il valore pari a quello del diritto, sopra indicato.

Il buono deve essere utilizzato necessariamente entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento: solo eccezionalmente, a seguito di un'adeguata motivazione, è ammissibile l'utilizzo del buono oltre tale data.

L'impresa venditrice deve emettere la relativa fattura, per il valore del buono, direttamente a carico della Comunità delle Regole, a seguito dell'avvenuta consegna del combustibile al fuoco interessato.

D) Rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di gas metano

La Comunità delle Regole rimborsa direttamente al fuoco che ne fa richiesta la spesa sostenuta per l'acquisto di gas metano utilizzato per il riscaldamento dell'abitazione in cui dimora il fuoco stesso, alle seguenti condizioni:

- il fuoco interessato deve pagare direttamente all'impresa venditrice il costo di acquisto del gas metano;
- la spesa oggetto di rimborso deve essere relativa all'anno di riferimento e deve essere fatturata ad uno dei componenti del fuoco; solo eccezionalmente, a seguito di un'adeguata motivazione, è ammessa la spesa fatturata ad un soggetto terzo estraneo al fuoco (a titolo esemplificativo, nel caso in cui due appartamenti situati nel medesimo edificio condividono un'unica caldaia e l'unica utenza di fornitura del gas metano è intestata ad uno solo dei due proprietari);
- entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento il fuoco deve richiedere il rimborso agli uffici della Comunità delle Regole allegando una copia delle fatture comprovanti la spesa;
- il rimborso è effettuato con bonifico bancario sul conto corrente indicato dallo stesso, in un'unica soluzione (ossia il rimborso non può essere frazionato);
- in ogni caso, il rimborso non può superare il valore del diritto, sopra indicato;
- qualora la spesa per l'acquisto del gas metano riferita all'anno di riferimento risulti inferiore al valore del diritto, sopra indicato, la Comunità delle Regole, oltre a rimborsare detta spesa al fuoco, emette a suo favore un buono per l'acquisto di fonti di energia alternative (gasolio, g.p.l., pellet o altro) di valore pari alla differenza residua, da utilizzare necessariamente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

E) Rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica assorbita da una pompa di calore

La Comunità delle Regole rimborsa direttamente al fuoco che ne fa richiesta la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica assorbita da una pompa di calore utilizzata per il riscaldamento dell'abitazione in cui dimora il fuoco stesso, alle seguenti condizioni:

- il fuoco interessato, a sua cura e spese, deve far installare da un'impresa specializzata un misuratore della potenza elettrica assorbita dalla pompa di calore (ivi incluse le apparecchiature ad essa afferenti) e l'impresa installatrice deve attestare per iscritto alla Comunità delle Regole che detto misuratore è dedicato alla sola pompa di calore;
- il fuoco interessato deve pagare direttamente all'impresa venditrice il costo di acquisto dell'energia elettrica;
- la spesa oggetto di rimborso deve essere relativa all'anno di riferimento e deve essere fatturata ad uno dei componenti del fuoco; solo eccezionalmente, a seguito di un'adeguata motivazione, è ammessa la spesa fatturata ad un soggetto terzo estraneo al fuoco (a titolo esemplificativo, nel caso in cui due appartamenti situati nel medesimo edificio condividono un'unica pompa di calore e l'unica utenza di fornitura dell'energia elettrica è intestata ad uno solo dei due proprietari);

- entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento il fuoco deve richiedere il rimborso agli uffici della Comunità delle Regole allegando una copia delle fatture comprovanti la spesa nonché una fotografia della lettura del misuratore dedicato alla pompa di calore;
- il rimborso è effettuato con bonifico bancario sul conto corrente indicato dallo stesso, in un'unica soluzione (ossia il rimborso non può essere frazionato);
- in ogni caso, il rimborso non può superare il valore del diritto, sopra indicato;
- qualora la spesa per l'acquisto dell'energia elettrica assorbita dalla pompa di calore riferita all'anno di riferimento risulti inferiore al valore del diritto, sopra indicato, la Comunità delle Regole, oltre a rimborsare detta spesa al fuoco, emette a suo favore un buono per l'acquisto di fonti di energia alternative (gasolio, g.p.l., pellet o altro) di valore pari alla differenza residua, da utilizzare necessariamente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

F) Rimborso delle spese condominiali relative al riscaldamento

Su richiesta del fuoco, la Comunità delle Regole rimborsa direttamente al condominio la spesa relativa al riscaldamento dell'unità immobiliare in cui dimora il fuoco stesso, alle seguenti condizioni:

- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il fuoco interessato deve presentare agli uffici della Comunità delle Regole la documentazione attestante la spesa di riscaldamento a carico del fuoco, inclusa nel consuntivo delle spese condominiali approvato nell'anno di riferimento;
- il rimborso è effettuato con bonifico bancario sul conto corrente indicato dal fuoco, in un'unica soluzione (ossia il rimborso non può essere frazionato); qualora il fuoco sia in locazione presso un appartamento della Comunità delle Regole il rimborso può essere compensato con il debito del fuoco per le spese di riscaldamento dell'appartamento;
- in ogni caso, il rimborso non può superare il valore del diritto, sopra indicato;
- qualora la spesa oggetto di rimborso risulti inferiore al valore del diritto, sopra indicato, la Comunità delle Regole, oltre a rimborsare detta spesa al condominio, emette a favore del fuoco interessato un buono per l'acquisto di fonti di energia alternative (gasolio, g.p.l., pellet o altro) di valore pari alla differenza residua, da utilizzare necessariamente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole (modificato, da ultimo, con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 12/2023);
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di rendere efficaci le modalità di soddisfacimento del diritto in oggetto già a partire dall'1 maggio 2025;


con voti favorevoli n. 19, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Stefano Ballardini), su n. 20 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Comunità delle Regole, le modalità di soddisfacimento del diritto di legnatico o di energie alternative ad uso domestico dettagliate in premessa, precisando che le stesse sono efficaci già a partire dall'1 maggio 2025 e resteranno in vigore sino ad espressa modifica o revoca;
2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
3. di dichiarare, con voti favorevoli n. 19, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Stefano Ballardini), su n. 20 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di rendere efficaci le modalità di soddisfacimento del diritto in oggetto già a partire dall'1 maggio 2025;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana




Il membro anziano
Alberto Giovanella

Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 24.04.2025**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** sul sito internet istituzionale e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 29.04.2025 al 09.05.2025**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani